

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

DELIBERAZIONE N. 10

(Seduta del 30 maggio 2006)

OGGETTO: lavoratori parasubordinati. Estratti conto e prescrizione dei contributi.

VISTO l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, che ha previsto l'istituzione "di una apposita Gestione separata, presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti" per "soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo .. per i titolari di collaborazione coordinata e continuativa ... e per gli incarichi di vendita a domicilio...";

RILEVATO che a far tempo dal 1° gennaio 1996 sussiste l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata di tutti i lavoratori interessati;

PRESO ATTO che nella circolare n. 69 del 25 maggio 2005 è indicato che, per contributi riferentisi a periodi successivi al 1° gennaio 1996, "la denuncia del mancato pagamento dei contributi stessi da parte del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo comporta che il termine prescrizione sia decennale, sempre che l'Istituto provveda ad emettere il proprio atto avente efficacia interruttiva";

VISTA la propria deliberazione n. 17 del 25 ottobre 2005, avente ad oggetto "lavoratori parasubordinati – emissione generalizzata degli estratti contributivi e prescrizione decennale dei contributi";

PRESO ATTO che sono state emesse le seguenti disposizioni amministrative:

- la circolare n. 59 del 20 aprile 2006 con la quale viene dato l'annuncio della emissione generalizzata degli estratti conto agli iscritti alla gestione separata;

- il messaggio n. 14138 del 12 maggio 2006 recante le istruzioni amministrative da seguire per la modifica o l'inserimento dei dati contributivi ed anagrafici degli estratti conto.

VERIFICATO che in molti casi gli estratti conto, relativamente ai primi anni di avvio del funzionamento della gestione separata, sono caratterizzati da incompletezza dei dati contributivi che determina insicurezza nei diritti previdenziali di ciascuno,

DELIBERA

di impegnare gli Organi dell'Istituto:

- ad attuare una capillare campagna di comunicazione che, oltre a chiarire termini esatti sulla decorrenza della prescrizione dei contributi, sia a sostegno di tutti quegli interventi richiesti agli assicurati e necessari per ottenere la piena fruizione e garanzia dei loro diritti;
- a monitorare costantemente l'esito dell'operazione di emissione degli estratti conto e di rientro delle richieste di integrazione o modificazione dei dati contributivi con l'obiettivo di definire, prima della loro prescrizione, e comunque non oltre il 31 ottobre 2006, le richieste inerenti i primi versamenti del 1996;
- ad adottare iniziative dirette a rappresentare agli Organi istituzionali la necessità di una modifica normativa, che attui una sospensione di almeno 18 mesi degli attuali termini prescrizionali, per permettere il completamento delle operazioni da parte dell'Istituto a seguito delle segnalazioni degli interessati. Al termine di tale periodo torneranno automaticamente in vigore gli ordinari termini prescrizionali previsti dalla legge n. 335/1995, senza tener conto del predetto periodo di sospensione.

Visto
IL SEGRETARIO
(L. Neroni)

Visto
IL PRESIDENTE
(F. Lotito)